DISPOSIZIONI

Art. 42

Posizione tributaria dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici

Nei confronti dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici la disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica anche per gli esercizi chiusi anteriormente al 1° gennaio 1988. La disposizione di cui al comma 1 non comporta restituzione di somme per pagamenti gia' effettuati.

Versione in vigore dal 8 novembre 1989, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni
Estremi	Legge 25 ottobre 1989, n. 355
Capo	IV — Disposizioni concernenti le attività sociali e assistenziali - norme previdenziali e fiscali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 novembre 1989

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-355-1989/art-42-posizione-tributaria-dell-azienda-di-stato-per-i-servizi-telefonici

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it